Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dr.ssa Stefana), sentenza n. 350 del 7.03.2018

**Truffa – elemento soggettivo – dolo eventuale**

Sussiste l’elemento soggettivo doloso richiesto nel reato di truffa, quantomeno eventuale se non addirittura diretto, quando il soggetto agente si rappresenti gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto e il danno) anche solo quali conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta e che tuttavia li accetti nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio.